



Repubblica italiana

del. n. 133/2018/PRSE

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2018

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere
Marco VILLANI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Primo Referendario



visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali*

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle "Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata" nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015", successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29/2016/AUT/INPR;

vista la deliberazione dell'1° dicembre 2016, n. 232/2016/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR;

vista la deliberazione n. 119/2017/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 13 luglio 2017 con la quale è stato approvato "l'approccio metodologico ... e i relativi criteri di selezione prioritaria degli enti locali, ai fini della pianificazione delle attività di controllo da effettuarsi avvalendosi delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni";

vista la deliberazione del 22 marzo 2018, n. 43/2018/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2018";

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente f.f. del 7 giugno 2018, n. 1/2018;

vista la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2015 del Comune di ROCCA SAN GIOVANNI (CH), acquisita mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L.;

vista l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2015 del Comune di ROCCA SAN GIOVANNI (CH) – 2.382 abitanti – acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 972;



vista la nota istruttoria del 21 agosto 2018, protocollo n. 1799, con cui questa Sezione di controllo ha richiesto all'Ente delucidazioni ed informazioni integrative in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario al rendiconto di gestione 2015 e all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;

vista la nota del Comune di Rocca San Giovanni (CH) del 2 ottobre 2018, assunta al protocollo della Sezione n. 2267 in pari data, con cui sono state fornite le controdeduzioni alla nota istruttoria citata;

vista l'ordinanza del 2 novembre 2018, n. 48/2018, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

FATTO E DIRITTO

L'articolo 148-*bis* del Tuel ha stabilito che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli Enti locali, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio, l'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, e l'assenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari degli enti.

Nei casi più gravi, la Sezione può adottare pronunce di accertamento che comportano, per gli Enti interessati, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, l'obbligo di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi o la verifica della Sezione dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.



In tale ambito, alla Corte dei conti è stata riconosciuta, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*), una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Anche qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli Enti eventuali problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2015 del Comune di Rocca San Giovanni (CH), l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di ulteriori fattori di criticità; il monitoraggio focalizza l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Con nota istruttoria del 21 agosto 2018, protocollo n. 1799, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Rocca San Giovanni (CH) delucidazioni ed informazioni integrative in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario al rendiconto 2015 e al riaccertamento straordinario dei residui.

Con nota del 2 ottobre 2018, assunta al protocollo della Sezione n. 2267 in pari data, il Comune ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

In via preliminare si osserva che l'Ente ha approvato il rendiconto 2015, con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 13 luglio 2016, in significativo ritardo rispetto al termine previsto (30 aprile 2016). Trattasi di criticità già segnalata dalla Sezione, da ultimo, con deliberazione n. 141/2016/PRSE del 27 giugno 2016 (questionario al rendiconto 2014). Al riguardo si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale di applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.



1. Risultato contabile di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione, quale sintesi finanziaria della gestione dell'Ente locale, viene definito normativamente dall'articolo 186 del Tuel.

Il saldo in esame presenta profili di discrezionalità in quanto contiene anche componenti quali i residui e gli accantonamenti da determinare nel massimo rispetto del principio contabile della prudenza.

Il calcolo dello stesso considera, infatti, sia i risultati della gestione di competenza che della gestione residui, pervenendo alla determinazione di un unico valore attraverso il quale si realizza, altresì, il collegamento tra il bilancio e le gestioni pregresse e future.

Ai sensi dell'articolo 186, sopra citato, "il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi".

A partire dall'annualità 2015, per effetto del d.lgs. n. 118/2011, "tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio".

Tabella 1 - Prospetto contabile di Amministrazione

	2015
	euro
A) FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	0
B) RISCOSSIONI	4.050.292
C) PAGAMENTI	4.050.292
D) FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (D=A+B-C)	0
E) PAGAMENTI AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31.12	0
<i>Differenza tra riscossioni e pagamenti</i>	0
RESIDUI ATTIVI	2.892.938
RESIDUI PASSIVI	2.732.308
<i>Differenza tra residui attivi e passivi</i>	160.630
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	20.978
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	30.000
AVANZO (+) / DISAVANZO (-)	109.652

Fondi vincolati/Parte vincolata	0
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0
Fondi di ammortamento/Parte accantonata	864.250
Fondi non vincolati/Parte disponibile	-754.598

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

Come si evince dalla tabella sopra riportata il Comune di Rocca San Giovanni (CH) chiude l'annualità 2015 con un avanzo di amministrazione pari ad euro 109.652. Il risultato dell'esercizio 2015 può essere scomposto nelle seguenti componenti:

- euro 864.250 "Parte accantonata" (Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE);
- euro zero "Parte vincolata".



Ne deriva una "Parte disponibile" negativa e pari a euro -754.598.

Si precisa che l'Ente con il riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i e disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 10 giugno 2015, ha rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in euro 83.506.

A seguito dell'accantonamento al FCDE di euro 933.353, l'operazione di riaccertamento straordinario ha determinato un disavanzo straordinario di amministrazione pari a euro -849.847 (cfr. voce "Totale parte disponibile" di cui all'allegato n. 5/2 del citato decreto n. 118/2011).

Con deliberazione n. 18 del 22 luglio 2015 il Consiglio comunale ha disposto, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, il ripiano di tale disavanzo in 30 quote costanti annuali di euro 28.328 a carico dei bilanci degli esercizi futuri, a partire dal bilancio 2015 e fino al bilancio 2044 compreso.

Dall'esame del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, pubblicato dall'Ente sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", non emerge l'iscrizione, prima di tutte le spese, della quota annuale di *extradeficit* da ripianare (euro 28.328). In merito l'Ente ha fornito i chiarimenti riportati di seguito, nel paragrafo "La gestione di parte corrente allargata di competenza"; al riguardo, si richiama il punto 9.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 111/2018.

Il Comune al 31 dicembre 2015 ha ridotto il disavanzo straordinario determinatosi a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui; a fine esercizio, infatti, il rendiconto chiude con un risultato di amministrazione pari a euro -754.598. Va segnalato che la riduzione del disavanzo comunque è in buona parte da imputare a un minore accantonamento a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. La gestione di parte corrente allargata di competenza

Ciascun Ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162 del Tuel, che individua i "Principi del bilancio", stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6, debba essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge e, dal 2015, quelle indicate nel "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (Allegato n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011). In particolare, l'articolo 162, comma 6, del Tuel recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario



complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011), dedica il paragrafo 9.10 agli equilibri di bilancio imposti dall'articolo 162 del Tuel e chiarisce che il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono, inoltre, le voci che, per speciale disposizione di legge o dei principi contabili, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se derivanti da iscrizioni in bilancio non coerenti con la concreta destinazione della spesa, definendo così il concetto di "*gestione di parte corrente allargata*".

Tanto premesso, dall'analisi della dinamica dei flussi generati dalla gestione finanziaria di parte corrente allargata - ottenuta, come innanzi indicato, a seguito di opportuna riclassificazione dell'esposizione del rendiconto¹ - è possibile misurare la intrinseca capacità di garantire margini di copertura del fabbisogno di comparto. Tale capacità trova sintetica espressione nei dati che seguono.



¹ I dati di "*parte corrente allargata*" sono ottenuti utilizzando le risultanze dei titoli I, II, e III di entrata, integrati dai dati dei titoli IV e V (per la percentuale destinata alla parte corrente), al netto delle entrate vincolate ad investimenti, e i dati del titolo I di spesa integrato dai rimborsi delle quote di capitale dei mutui.

Tabella 2 - Gestione di competenza - parte corrente

	2015
	euro
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	10.403
Titolo I - Entrate tributarie	1.533.203
Titolo II - Trasferimenti correnti	163.015
Titolo III - Entrate Extra tributarie	407.977
Totale entrate correnti	2.104.194
Totale spese correnti	1.834.197
Impegni conferiti nel fondo pluriennale vincolato	20.978
Risultato di parte corrente	259.422
Quote di capitale dei prestiti ottenuti	267.580
Equilibrio di parte corrente	-8.158
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/copertura disavanzo (-)	-28.328
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	8.158
Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	-
Entrate diverse utilizzate per il rimborso quote capitale	-
Risultato di parte corrente allargata	-28.328,25

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, SIQUEL e riaccertamento straordinario approvato dall'Ente

Dall'esame della tabella emerge che l'esercizio 2015 presenta un "equilibrio di parte corrente" negativo (euro -8.158), integralmente ripianato attraverso l'utilizzo dei contributi per permessi di costruire.

Al riguardo, va rilevato che il Comune copre parte della spesa corrente con risorse eccezionali. Dal prospetto sulle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, riportato nella relazione dell'Organo di revisione (cfr. tabella 1.1.2, pagina 9 del questionario), emerge, infatti, l'utilizzo di entrate eccezionali per la copertura di spese correnti per un importo complessivo pari a euro 127.488 (contributi per permessi di costruire per euro 8.158, recupero evasione tributaria per euro 94.179, sanzioni per violazioni del codice della strada per euro 25.151) con una differenza, rispetto all'ammontare delle spese correnti straordinarie (euro 10.754), pari a euro 116.734.

L'utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento della spesa corrente, sebbene nelle ipotesi consentite dalla norma, rappresenta un elemento di forte rischiosità per l'equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove tale destinazione non sia più consentita dal quadro normativo.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l'utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali di legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE).

Si invita, pertanto, il Comune ad adottare misure utili ad assicurare, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una ulteriore revisione e riduzione della spesa corrente.



Il risultato di parte corrente allargata è negativo (euro -28.328) e pari alla quota annuale di ripiano del disavanzo determinatosi a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui (cfr. paragrafo "Risultato contabile di amministrazione").

Al riguardo, si osserva che nella determinazione dell'equilibrio di parte corrente, sia l'Organo di revisione, nella compilazione del questionario, sia l'Ente, nella "Verifica degli equilibri 2015" (prospetto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente"), avevano omesso la quota annuale di ripiano dell'*extradeficit* e, pertanto, il risultato di parte corrente allargata che risultava dai prospetti in parola era pari a zero.

Con nota istruttoria del 21 agosto 2018, protocollo n. 1799, sono stati chiesti al Comune di Rocca San Giovanni (CH) chiarimenti in merito al mancato inserimento, nella determinazione dell'equilibrio di parte corrente, della quota annuale di disavanzo straordinario. L'Ente con nota del 2 ottobre 2018, acquisita in pari data al protocollo n. 2267, ha precisato che la quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario non è stata inclusa nel calcolo dell'equilibrio di parte corrente 2015 a causa di un'errata interpretazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, soprattutto alla luce della natura della posta contabile determinante l'*extradeficit*. Quest'ultimo, infatti, è determinato esclusivamente dall'accantonamento di un FCDE pari a euro 933.354 (cfr. paragrafo "Risultato contabile di amministrazione"). Nello specifico, il Comune "ha provveduto ad applicare la quota pari ad euro 28.328,25 al Bilancio di Previsione 2015/2017 ed anni successivi, (...), attraverso l'imputazione dedicata al capitolo 190074/0 "FCDE - Quote accantonate a garanzia dei crediti anni precedenti, quale fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia o difficile esazione, in aggiunta al fondo FCDE corrente, relativo alle sole entrate iscritte nella previsione dell'anno in considerazione. Trattandosi di accantonamento a FCDE, non è stato oggetto di impegno e non è transitato tra le poste contabili che hanno contribuito alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e, pertanto, la citata quota non è stata considerata nel prospetto dedicato alla verifica dell'Equilibrio di Parte Corrente in sede di Rendiconto 2015. L'effetto prodotto sul Rendiconto è risultato espresso esclusivamente in termini di accantonamento del risultato di amministrazione per l'importo imputabile al FCDE".

L'Ente si propone, con la prima variazione utile, di "apportare la seguente modifica al titolo 1 della spesa con diminuzione del FDCE e contestuale iscrizione della quota annuale di disavanzo".

3. La gestione di parte capitale allargata di competenza

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011), al paragrafo 9.10, precisa, altresì, che il bilancio di previsione



deve prevedere l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

La tabella che segue mostra una panoramica della situazione.

Tabella 3 - Gestione di competenza - parte capitale

	2015
	euro
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	317.407
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	224.603
Totale entrate di parte capitale	6.653
Totale spese di parte capitale	231.257
Impegni conferiti nel fondo pluriennale vincolato	494.062
Risultato di parte capitale	30.000
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in c/capitale	24.602
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-
Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	8.158
Risultato di parte capitale allargata	-
	16.444

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e SIQUEL

La gestione di competenza del comparto investimenti dell'annualità 2015 chiude con un saldo positivo pari a euro 16.444.

4. Analisi della gestione della liquidità

La gestione finanziaria dell'Ente viene analizzata, nella seguente tabella, sotto il profilo della cassa.

Tabella 4 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2015
	Euro
Fondo cassa iniziale (a)	0
Entrate tributarie (b)	1.423.670
Entrate derivanti da trasferimenti correnti (c)	137.260
Entrate extra tributarie (d)	165.453
Totale entrate correnti (E = b + c + d)	1.726.383
Spese correnti (f)	1.681.626
Risultato di parte corrente (G = E - f)	44.757
Quote di rimborso prestiti ottenuti (h)	267.580
Equilibrio di parte corrente (I = G - h)	-222.823
Alienazioni e riscossioni crediti (l)	138.288
Accensione prestiti (m)	1.924.161
Totale entrate in conto capitale (N = l + m)	2.062.449
Spese in conto capitale (o)	252.739
Rimborso prestiti (p)	1.595.483
Risultato di parte capitale (Q = N - o - p)	214.227
Saldo servizi conto terzi (r)	8.596
Fondo cassa finale (S = a + I + Q + r)	0
<i>di cui vincolati</i>	29.250

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e SIQUEL

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2015 è pari a zero. L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 2015 per 365 giorni (anticipazione non restituita al 31 dicembre



per euro 819.063). Trattasi di criticità rilevate, da ultimo, con deliberazione della Sezione n. 141/2016/PRSE del 27 giugno 2016 (questionario al rendiconto 2014).

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 14 dicembre 2016, acquisita al protocollo n. 18 del 4 gennaio 2017, ha trasmesso alla Sezione i chiarimenti richiesti in relazione alle irregolarità/criticità rilevate in sede di esame del questionario al rendiconto 2014. In merito alle difficoltà incontrate nella gestione di cassa, l'Amministrazione, nel ribadire le considerazioni già espresse nel fornire i chiarimenti richiesti per l'esercizio 2013, ha comunicato ulteriori provvedimenti volti ad arginare la carenza di liquidità. In particolare, nel corso dell'esercizio 2016: *"si è proceduto (...) a dare maggiore impulso all'attività di sollecito delle riscossioni bonarie dei tributi comunali ed all'emissione dei relativi avvisi di accertamento, sia per le annualità gestite direttamente dall'Ufficio Tributi comunale sia per quelle affidate alla riscossione della So.G.E.T. S.p.A. di Pescara. Inoltre, si è chiesto al concessionario di riversare gli incassi dei tributi comunali direttamente sul conto di tesoreria, anziché su quello postale, per beneficiare sia della valuta ed abbattere gli interessi passivi, ma soprattutto per evitare che a fine anno vi siano giacenze che non possono essere prelevate ed acquisite al conto bancario a causa della mancanza dei tempi tecnici"*.

I controlli effettuati dalla Sezione, sui flussi di cassa del Comune, evidenziano il perdurare delle difficoltà nella gestione della cassa che si palesano già nell'esercizio 2012, allorché l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre di quell'anno per l'importo di euro 28.072 e nel 2013 risultando un'anticipazione di tesoreria non restituita, al 31 dicembre di quell'anno, per l'importo di euro 204.323. Anche nelle annualità 2016 e 2017 l'anticipazione di Tesoreria non restituita al 31 dicembre risulta, rispettivamente, pari a euro 499.723 ed euro 486.625. Questo *trend* negativo è aggravato dalla presenza dal 2013 del fondo di cassa pari a zero.

Tanto premesso, nel corso dell'istruttoria, con la già citata nota del 21 agosto 2018, sono stati chiesti all'Ente ulteriori chiarimenti, in merito alle azioni adottate per ripristinare una corretta gestione della liquidità.

Con la nota di riscontro del 2 ottobre 2018, l'Amministrazione comunale ha comunicato le iniziative intraprese per recuperare liquidità. Nello specifico, la *"rottamazione"* con deliberazione consiliare n. 10 del 3 marzo 2017 e la *"rottamazione bis"* con deliberazione consiliare n. 4 del 24 gennaio 2018, alle quali hanno scarsamente aderito i contribuenti con la situazione debitoria più gravosa. È stato, inoltre, modificato il Regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi comunali, aumentando il numero delle rate e diminuendo gli importi delle stesse; dal 2015, il Comune provvede alla riscossione diretta della TARI. Con riferimento agli esiti di tali iniziative, il Comune ha precisato che le stesse *"hanno contribuito a diminuire sensibilmente l'importo dell'anticipazione non restituita"*



negli anni successivi, che è scesa nel 2016 ad euro 499.723,26 e nel 2017 ad euro 486.625,14".

Pur rilevandosi una riduzione dell'importo dell'anticipazione non restituita al 31 dicembre 2017, nell'ambito dei controlli effettuati dalla Sezione sui flussi di cassa al 31 agosto 2018 si è riscontrato che anche nell'esercizio corrente permangono significative difficoltà nella gestione della liquidità.

Il Collegio ricorda, nuovamente, all'Ente che l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, prevista dall'articolo 222 del Tuel, può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Il ripetuto ricorso a tale strumento induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d'investimento).

Tanto premesso, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti.

La Sezione invita l'Ente ad attivarsi con procedure tempestive ed adeguate perché questo anomalo profilo gestionale dei flussi di cassa, che si è protratto a lungo nel tempo (2012-2018), è indicatore di squilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 148 del Tuel. Pertanto, è necessario che abbia una sua definizione nell'esercizio corrente.

Con la citata nota istruttoria è stata anche chiesta la trasmissione delle determinazioni con cui il Responsabile finanziario, ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), ha individuato e comunicato al Tesoriere l'importo della cassa vincolata dell'Ente al 1° gennaio per gli esercizi 2015 e 2016. L'Ente, nel dare riscontro, ha rimesso gli atti richiesti ed in particolare le determinazioni del Responsabile finanziario relative alla quantificazione della cassa vincolata al 1° gennaio 2015 (determinazione n. 124/309 del 21 dicembre 2015) e al 1° gennaio 2016 (determinazione n. 89/200 del 1° ottobre 2018). Al 1° gennaio 2015 i fondi vincolati sono pari a zero mentre, al 1° gennaio 2016 risultano fondi vincolati non ricostituiti per euro 29.250 (fondo cassa al 1° gennaio 2016 pari a zero). Si rileva pertanto che il fondo di cassa non è sufficiente a ricostituire i fondi vincolati.



5. La gestione dei residui

L'articolo 228, comma 3, del Tuel, nella formulazione vigente fino al 2014, prescriveva: *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione contabile"*.

Il precetto è stato ribadito dopo la riformulazione del predetto articolo, ad opera del d.lgs. n. 118/2011, che ha riconfermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento, aggiungendovi, fra le sue finalità, non più solo il mantenimento o la radiazione, ma anche la corretta imputazione temporale in bilancio, frutto dell'introduzione del principio della c.d. competenza finanziaria potenziata. Dal 2015, infatti, l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, richiamato dall'articolo 228, comma 3, del Tuel, precisa che, nell'operazione annuale di riaccertamento dei residui, possono essere conservate le sole entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate, nonché le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Invece, le entrate e le spese accertate e impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato, vanno reimputate all'esercizio in cui lo divengono (mediante l'eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato).

Il riaccertamento ordinario dei residui va effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria e, soprattutto, al termine della procedura non possono essere conservati fra i residui posizioni a cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, infatti, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel), che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a predeterminate spese (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui, pertanto, l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di dubbia esigibilità non adeguatamente fronteggiati dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura delle spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.



Tabella 5 - Residui attivi

2014	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Totale
Residui iniziali	1.594.388	48.988	390.116	1.446.252	461.345	418.684	4.359.773
Riscossioni C/R	295.442	0	84.290	420.723	2.609	380.110	1.183.173
Residui di competenza	559.435	77.100	88.522	1.234	0	7.705	733.995
Totale dei residui	1.411.096	93.015	305.840	886.356	131.906	9.942	2.838.155
% Riscossioni residui	18,53%	0%	21,61%	29,09%	0,57%	90,79%	27,14%
% Formazione residui	34,28%	42,67%	30,32%	1,52%	0%	1,01%	21,36%
2015	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Totale
Residui iniziali	1.385.756	36.960	295.990	56.517	1.586	9.942	1.786.751
Riscossioni C/R	345.054	0	70.204	1.234	0	5.670	422.161
Residui di competenza	454.587	25.755	312.727	87.549	6.655	779.746	1.667.019
Totale dei residui	1.414.467	62.715	537.570	87.549	6.655	783.983	2.892.938
% Riscossioni residui	24,90%	0%	23,72%	2,18%	0%	57,03%	23,63%
% Formazione residui	29,65%	15,80%	76,65%	38,98%	0,34%	75,30%	31,48%

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e SIQUEL

Tabella 6 - Residui passivi

2014	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Totale
Residui iniziali	1.347.252	2.248.011	204.323	462.004	4.261.591
Pagamenti C/R	498.598	358.889	204.323	435.270	1.497.079
Residui di competenza	597.704	38.407	490.383	212	1.126.706
Totale dei residui	878.747	1.379.563	490.383	6.251	2.754.945
% Pagamenti residui	37,01%	15,96%	100,00%	94,21%	35,13%
% Formazione residui	31,14%	46,25%	65,15%	0,03%	32,06%
2015	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Totale
Residui iniziali	777.569	101.232	490.383	6.251	1.375.435
Pagamenti C/R	595.402	98.705	490.383	9	1.184.499
Residui di competenza	747.974	340.027	819.063	782.681	2.689.745
Totale dei residui	782.800	341.897	819.063	788.547	2.732.308
% Pagamenti residui	76,57%	97,50%	100,00%	0,14%	86,12%
% Formazione residui	40,78%	68,82%	37,37%	75,58%	48,42%

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e SIQUEL

A chiusura dell'esercizio 2015, dopo le operazioni di riaccertamento straordinario (all'01.01.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) e ordinario (al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), il Comune di Rocca San Giovanni (CH), relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari a euro 2.892.938 e totale dei residui passivi pari a euro 2.732.308, con una eccedenza dei primi sui secondi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2015 pari a 1.667.019 euro - con una percentuale di formazione dei residui del 31,48% (incidenza dei residui 2015 sugli accertamenti di competenza 2015) - residui passivi prodotti dalla competenza 2015 pari a euro 2.689.745 - con una percentuale di formazione dei residui del 48,42% (incidenza dei residui 2015 sugli impegni di competenza 2015);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2015 pari a euro 1.225.919 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 23,63% - residui passivi pari a euro 42.563 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 86,12%. Al riguardo, occorre sottolineare come le predette percentuali di smaltimento dei residui, nello specifico caso dell'esercizio 2015, risultano condizionate dall'avvenuta operazione di riaccertamento straordinario.



Alla luce del quadro sopra riportato la Sezione si riserva di controllare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente.

Occorre, altresì, rilevare la mancata corrispondenza dei residui attivi e passivi all'1 gennaio 2015 con i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 (cfr. tabelle n. 5 e n. 6). Dai controlli effettuati dalla Sezione emerge che tale discrasia è determinata dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

La Sezione, al riguardo, richiama il "Principio contabile allegato alla contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, punto 9.3, il quale precisa che: "... i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 ... e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015".

Tanto premesso, pur rilevandosi l'anomalia dell'operazione, si riscontra che la stessa non ha inciso sulle risultanze finali dell'esercizio 2015.

Dall'esame dell'allegato A (denominato allegato 5/1 al d.lgs. n. 118/2011) alla delibera di riaccertamento straordinario, emerge la reimputazione di tutti i residui, attivi e passivi al solo esercizio 2015.

Tale approccio complessivo sembra denotare difficoltà e criticità nell'individuazione dell'esercizio in cui le obbligazioni sottostanti i residui vengono a scadenza. Il Comune, al riguardo ha precisato che: *"la responsabile del servizio finanziario, proveniente da pochi mesi da altro Ente all'epoca dell'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, prudenzialmente ha ritenuto di allocare al primo anno del bilancio di previsione 2015-2017 le somme provenienti dal riaccertamento, poiché aveva scarsa conoscenza del dato storico dell'Ente e non è stata adeguatamente supportata dagli altri uffici nell'attività programmatica"*.

L'operazione di allineamento dello stock di residui alla contabilità armonizzata richiede l'individuazione dell'anno in cui le obbligazioni attive e passive sottostanti vengono a scadenza, con conseguente obbligo di cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti all'esercizio di esigibilità.

Attesa la complessità gestionale del passaggio, il punto 9.3 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria ha sottolineato l'opportunità di preparare il riaccertamento straordinario dei residui già all'atto del tradizionale riaccertamento ordinario necessario alla chiusura del rendiconto 2014, individuando i residui non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Sul punto, la Sezione delle autonomie (deliberazione n. 32/2015), relativamente alla corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato, ha messo in risalto la centralità



della corretta imputazione temporale dei residui in ragione della scadenza delle relative obbligazioni, stigmatizzando comportamenti elusivi consistenti nella *"reimputazione al solo esercizio 2015 dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio"*; secondo la citata delibera, infatti, tali approcci *"evidenziano una carenza di programmazione e una conseguente grave irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità del residuo passivo non è stata determinata correttamente"*.

La scelta operativa dell'Ente, sebbene improntata al principio di prudenza, costituisce, tuttavia, una violazione del principio della competenza finanziaria rafforzata, pilastro su cui riposa la nuova contabilità armonizzata; in applicazione di tale principio, infatti, il bilancio deve riflettere esclusivamente obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate ed esigibili nell'esercizio.

Il Comune di Rocca San Giovanni (CH) è pertanto tenuto a portare a termine l'operazione di analisi e individuazione dell'esercizio di esigibilità dei residui nel primo riaccertamento ordinario utile.



6. Parametri deficitari

L'articolo 228, comma 5, del Tuel, così come sostituito dall'articolo 74, comma 1, n. 55), lett. f) del d.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 126/2014, stabilisce che: *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ..."*.

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. p) del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, prevede che: *"sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento"*.

Dalla tabella sotto riportata risulta che il Comune di Rocca San Giovanni (CH) fuoriesce, nel 2015, dai parametri nn. 4 e 9. Negli esercizi 2016 e 2017, oltre al mancato rispetto dei parametri nn. 4 e 9, si osserva il superamento del parametro n. 2.

Tabella 7 – Parametri di deficitarietà strutturale

		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
1) VALORE NEGATIVO DEL RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE SUPERIORE IN TERMINI DI VALORE ASSOLUTO AL 5 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI (A TALI FINI AL RISULTATO CONTABILE SI AGGIUNGE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO);	50010		X		X		X
2) VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA E RELATIVI AI TITOLI I E III, CON L'ESCLUSIONE DELLE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 DEL 2011 O DI FONDO DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 380 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228, SUPERIORI AL 42 PER CENTO RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI I E III ESCLUSI GLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI SOLIDARIETÀ;	50020		X	X		X	
3) AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E DI CUI AL TITOLO I E AL TITOLO III SUPERIORE AL 65 PER CENTO, AD ESCLUSIONE EVENTUALI RESIDUI DA RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 O DI FONDO DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 380 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228, RAPPORATA AGLI ACCERTAMENTI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI I E III AD ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI SOLIDARIETÀ;	50030		X		X		X
4) VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI PROVENIENTI DAL TITOLO I SUPERIORE AL 40 PER CENTO DEGLI IMPEGNI DELLA MEDESIMA SPESA CORRENTE;	50040	X		X		X	
5) ESISTENZA DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA SUPERIORE ALLO 0,5 PER CENTO DELLE SPESE CORRENTI ANCHE SE NON HANNO PRODOTTO VINCOLI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 159 DEL TUOEL;	50050		X		X		
6) VOLUME COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A VARIO TITOLO RAPPORATO AL VOLUME COMPLESSIVO DELLE ENTRATE CORRENTI DESUMIBILI DAI TITOLI I, II E III SUPERIORE AL 40 PER CENTO PER I COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI, SUPERIORE AL 39 PER CENTO PER I COMUNI DA 5.000 A 29.999 ABITANTI E SUPERIORE AL 38 PER CENTO PER I COMUNI OLTRE I 29.999 ABITANTI; TALE VALORE E' CALCOLATO AL NETTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI NONCHÉ DI ALTRI ENTI PUBBLICI FINALIZZATI A FINANZIARE SPESE DI PERSONALE PER CUI IL VALORE DI TALI CONTRIBUTI VA DETTRATTO SIA AL NUMERATORE CHE AL DENOMINATORE DEL PARAMETRO;	50060		X		X		X
7) CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA CONTRIBUTI SUPERIORE AL 150 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO E SUPERIORE AL 120 PER CENTO PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE NEGATIVO, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 204 DEL TUOEL CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183, A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2012;	50070		X		X		X
8) CONSISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUPERIORE ALL'1 PER CENTO RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI, FERMO RESTANDO CHE L'INDICE SI CONSIDERA NEGATIVO OVE TALE SOGLIA VENGA SUPERATA IN TUTTI GLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI;	50080		X		X		X
9) EVENTUALE ESISTENZA AL 31 DICEMBRE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATE SUPERIORI AL 5 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI;	50090	X		X		X	
10) RIPIANO SQUILIBRI IN SEDE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 193 DEL TUOEL CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E/O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SUPERIORE AL 5% DEI VALORI DELLA SPESA CORRENTE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 443 E 444 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2013; OVE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER FINANZIARE IL RIEQUILIBRIO IN PIU' ESERCIZI FINANZIARI, VIENE CONSIDERATO AL NUMERATORE DEL PARAMETRO L'INTERO IMPORTO FINANZIATO CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, OLTRE CHE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE DESTINATO A FINANZIARE LO SQUILIBRIO NEI SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI.	50100		X		X		X



Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti parametri, costituisce un "*campanello di allarme*" sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

Lo sfioramento di più parametri, come nel caso di specie e per di più reiterato negli anni, determina una situazione foriera di pregiudizi, attesa l'entità, per il mantenimento degli equilibri di bilancio e richiede da parte dell'Ente una verifica costante di tali equilibri e l'adozione di ogni utile iniziativa per intervenire tempestivamente sulle anomalie gestionali anzidette.

Il parametro n. 4, violato senza soluzione di continuità negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dal Comune di Rocca San Giovanni (CH), è fortemente indicativo della sussistenza di rilevanti criticità nella gestione della spesa corrente, ed in particolare della debitoria liquida ed esigibile palesando la difficoltà finanziaria nell'adempiere le proprie obbligazioni, in particolare rispettando i termini prescritti dal d.lgs. 2 ottobre 2002, n.231.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Rocca San Giovanni (CH), quale emersa dalla documentazione esaminata, rivela profili di criticità che, se non prontamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente.

A conclusione degli accertamenti istruttori sul rendiconto 2015 del Comune di Rocca San Giovanni (CH) e all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate, in particolare quelle attinenti alla gestione della cassa e alla gestione residui con conseguente sfioramento dei parametri di deficitarietà di cui ai punti 2, 4 e 9.

Per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone comunicazione a questa Sezione;



- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di ROCCA SAN GIOVANNI (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2018.

L'Estensore
Antonio DANDOLO



Il Presidente
Manuela ARRIGUCCI



Depositata in Segreteria il **8 NOV. 2018**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Loirella GIAMMARIA
